

Doc. XXIV  
n. 65

**RISOLUZIONE  
DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Industria, commercio, turismo)**

*d'iniziativa del senatore GIROTTO*

**approvata il 21 giugno 2022**

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, nell'ambito dell'esame dell'affare  
assegnato sulle questioni relative alla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico  
degli edifici*

La Commissione permanente,

premesso che:

come noto, l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto « decreto rilancio ») ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (*Superbonus* 110 per cento) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

l'articolo 121 del citato « decreto rilancio » ha consentito inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-*quater* dell'articolo 121 (introdotto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, lettera *a*), numero 3), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al *Superbonus* e agli altri *bonus* edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive;

inoltre, a partire dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto « decreto antifrodi »), vi sono stati numerosi interventi legislativi riferiti alle modalità di fruizione e cessione del credito che le imprese riconoscono ai propri clienti. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, trasfuso nell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022, ha stabilito che, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Successivamente, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha modificato la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto di tali norme si eleva da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente;

successivamente, l'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibili. L'articolo 57, comma 3, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 precisa, inoltre, che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

infine, giova qui ricordare che anche la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ossia la legge di bilancio 2022, ha apportato modifiche e proroghe alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, in particolare prevedendo un progressivo *decalage* della quota detraibile, differenziata sulla base della natura del committente. Inoltre, essa ha previsto l'estensione della cedibilità del credito fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il *Superbonus* 110 per cento, mentre per le altre agevolazioni edilizie tale possibilità è prevista solo fino al 31 dicembre 2024;

considerato che:

secondo i dati presentati dall'ENEA nel suo Rapporto sul *Superbonus* 110 per cento, al 31 maggio 2022 erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, per circa 30,6 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 33,7 miliardi di euro. Di questi, sono 26.663 i lavori condominiali avviati (65,4 per cento già ultimati), che rappresentano il 48,9 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 91.444 (73,8 per cento già realizzati, che rappresentano il 33,8 per cento del totale investimenti) e 54.338 (76,5 per cento realizzati, che rappresentano il 17,3 per cento degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (26.432 edifici per un totale di oltre 5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (21.555 interventi e 2,9 miliardi di euro di investimenti) e dal Lazio (15.504 interventi già avviati e 2,8 miliardi di euro di investimenti);

il Centro studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), a maggio 2022, ha pubblicato un'indagine titulata « Le imprese di costruzioni di fronte al blocco del mercato dei crediti d'imposta » in cui viene riportato come l'introduzione del *Superbonus* 110 per cento aveva garantito una ripresa del settore e della filiera delle costruzioni. Tuttavia, l'indagine riporta che i soggetti ai quali

le imprese si rivolgevano per la cessione dei crediti, in particolare gli istituti bancari e Poste italiane S.p.A., hanno bloccato l'accettazione di nuove domande, oppure hanno limitato l'accettazione alle cosiddette « prime cessioni », ovvero unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri;

tale situazione secondo la citata indagine ha determinato un valore di cessioni in attesa di accettazione da parte dei cessionari superiore a 5 miliardi di euro: di questi, circa 4 miliardi sono relativi a prime cessioni o sconti in fattura che risultano al momento privi di accettazione. La causa di tale situazione viene individuata nei numerosi interventi normativi che si sono susseguiti sulla disciplina della cessione del credito che hanno comportato per le imprese di costruzioni notevoli difficoltà, con una gravissima crisi di liquidità che sta mettendo a rischio l'intero sistema. Infatti, CNA calcola che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e che non sono stati monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro, circa il 15 per cento del totale. Sarebbero oltre 60.000 le attività che non sono riuscite a cedere crediti e in crisi di liquidità: addirittura, il 48,6 per cento del campione intervistato da CNA sarebbe a rischio di fallimento, mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri. Infine, quasi un'impresa su due starebbe pagando in ritardo i fornitori, mentre il 30,6 per cento rinvia il pagamento di tasse e contributi e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori. Per questi motivi, la CNA calcola che una simile situazione economica pone a rischio fallimento oltre 33.000 imprese ed espone alla perdita di 150.000 posti di lavoro;

anche l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), così come Confartigianato, riporta che il blocco della cessione dei crediti sta avendo drammatiche conseguenze, anche per i lavoratori del settore, senza contare che una parte consistente della crescita registrata nel 2021 e nei primi mesi del 2022 è stata trainata dal settore dell'edilizia, che ora rischia di rallentare o fermarsi. ANCE sottolinea che tale situazione rischia di creare numerose difficoltà anche rispetto all'applicazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in Italia ci sono 14 milioni di fabbricati uso residenziale (dati ISTAT) cui corrispondono 35 milioni di unità immobiliari per lo più abitazioni modeste o popolari (32 milioni nelle categorie catastali A2-A3-A4-A7, dati Agenzia delle entrate). La maggior parte di queste è di proprietà di persone che dichiarano redditi nella fascia sotto i 26.000 euro, 78 per cento, il 23 per cento sotto i 10.000 euro, rendendo di fatto economicamente impossibile una riqualificazione energetica efficace da parte degli stessi;

gli obiettivi sfidanti della decarbonizzazione e della riduzione degli usi finali di energia nel settore residenziale imporrebbero un tasso di riqualificazione di almeno il 3 per cento all'anno dello *stock* immobiliare, cioè di 450.000 edifici l'anno per almeno dieci anni, rendendo così fondamentale un piano duraturo e certo per dare ai proprietari e al mondo imprenditoriale congrui tempi di pianificazione e realizzazione;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal *Superbonus* 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo sblocco dei crediti d'imposta presenti nei casseti fiscali delle medesime imprese;

ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti ai propri correntisti *corporate* rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005, e anche valutando l'opportunità di coinvolgere Poste italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.





